

coassicurazione; e ciò in applicazione del principio sancito dall'art. 1314 C.C., secondo cui il soggetto di un' obbligazione divisibile e non solidale - come quella dell' Istituto nei casi in esame - è tenuto all'osservanza del proprio impegno nei limiti della quota percentuale di rischio risultante dalla ripartizione espressa fra gli enti assuntori -

La circostanza che l' I.N.A. rivesta la figura del coassicuratore delegato o quella del coassicuratore delegante può invece assumere particolare rilevanza agli effetti dell' iniziativa diretta alla maggioranza dei capitali assicurati. Sullo stesso riguardo che il criterio da seguire possa essere il seguente:

a) - se l' Istituto è coassicuratore delegato sulla polizza, si dovrebbe dar corso d' ufficio alla maggioranza della quota assicurata appunto perché la polizza stessa è stata emessa dall' Istituto;

b) - se l' Istituto è invece soltanto coassicuratore delegante, sarebbe opportuno procedere alla rivalutazione